



DIRSTAT

FEDERAZIONE FRA LE ASSOCIAZIONI
ED I SINDACATI NAZIONALI DEI DIRIGENTI,
VICEDIRIGENTI, FUNZIONARI, PROFESSIONISTI
E PENSIONATI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E DELLE IMPRESE.

Via Aonio Paleario, 10 00195 Roma – tel. 06.3222097 - fax. 063212690
www.dirstat.it - dirstat@dirstat.it

IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO

DOCUMENTO CONVEGNO DIRIGENZA PUBBLICA 14 FEBBRAIO 2018

PREMESSO: CHE LA CORTE COSTITUZIONALE CON SENTENZA N.37/2015 HA CHIUSO IL LUNGO CONTENZIOSO RIGUARDANTE L'ACCESSO ALLA DIRIGENZA PUBBLICA CONFERMANDO LE DECISIONI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E RITENENDO FONDATA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' DELL'ART.8 C.24 DEL D.L.2.3.2012 SOLLEVATA DAL CONSIGLIO DI STATO IN RELAZIONE AGLI ART.3-51E 97 DELLA COSTITUZIONE. IN SOSTANZA LA CORTE SULLA SCIA DELLA PROPRIA COSTANTE GIURISPRUDENZA HA CONFERMATO CHE IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI NELLE PP.AA. DEVE NECESSARIAMENTE AVVENIRE MEDIANTE PUBBLICO CONCORSO, E PER CONCORSO DEVE ANCHE AVVENIRE UN NUOVO INQUADRAMENTO DI DIPENDENTI GIA' IN SERVIZIO, COSI' COME IL PASSAGGIO AD UNA FASCIA FUNZIONALE SUPERIORE. OGNI ALTRO ESCAMOTAGE LA CORTE RITIENE CHE COSTITUISCA L'AGGIRAMENTO DEL CONCORSO PUBBLICO, COME E' GIA' ACCADUTO NELLE AGENZIE FISCALI SIA PRIMA CHE DOPO LA PROPOSIZIONE DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA'. LA CONSULTA HA ALTRESI NEGATO CHE POSSA FARSI LUOGO ALL'ADOZIONE DEL CRITERIO DELL'AFFIDAMENTO DI MANSIONI SUPERIORI RITENUTO ILLEGITTIMO PER LE POSIZIONI DIRIGENZIALI, MENTRE E' POSSIBILE UTILIZZARE L'ISTITUTO DELLA REGGENZA NELLE MORE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI AI FUNZIONARI PIU' ELEVATI IN GRADO. TUTTAVIA, LE DETERMINAZIONI CUI E' PERVENUTA LA CONSULTA, INEQUIVOCABILI SIA NEL LESSICO, COME NEI CONTENUTI, NON SONO STATE RECEPITE SE NON PROPRIO IGNORATE DAI VERTICI DELLE AGENZIE FISCALI NE E' PROVA LA MANCATA INDIZIONE DI PROCEDURE CONCORSUALI CHE VENGONO PROROGATE PERIODICAMENTE, MA SI CAPISCE BENISSIMO CHE IL SUSSEGUIRSI DELLE PROROGHE SOTTENDE IL "SINE DIE", MENTRE IMPERA L'ABUSATO METODO DELL' "INTUITU PERSONAE" CHE QUANTO MENO SI PONE IN APERTO CONTRASTO CON L'ART.61 DEL DLGS 300/1999 OVE E' STABILITO CHE LE AGENZIE FISCALI HANNO PERSONALITA' GIURIDICA DI DIRITTO PUBBLICO ED OPERANO IN BASE AI PRINCIPI DI LEGALITA', IMPARZIALITA' E TRASPARENZA CON CRITERI DI EFFICIENZA, ECONOMICITA' ED EFFICACIA. TANTO E' SCRITTO, MA NON C'E' CHI ABBAIA TANTA VOGLIA DI LEGGERE

DOMANDA:

LEI E' D'ACCORDO CHE LE DETERMINAZIONI DELLA CONSULTA SIANO INELUDIBILI E QUINDI INACCETTABILE CHE ANCORA SE NE PROCRASTINI LA CONCRETA APPLICAZIONE ?

E' TEMPO CHE UNA VECCHIA E BRUTTA STORIA DIVENTI REALTA'.

DR. PIETRO PAOLO BOIANO